

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI BENEVENTO**

Il Giudice di Pace doti. Antonella Pulcino ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n omissis /2019 R.G. - Affari Contenziosi Civili promosso

DA

CLIENTE

ATTORE

CONTRO

BANCA

CONVENUTA

MANDATARIA BANCA

CHIAMATA IN CAUSA CONTUMACE

Ragioni di fatto e di diritto della decisione ex art. /32 c.p.c. e 118 disp. alt. cpc come novellati dalla legge n.69/2009.

In fatto: Con atto di citazione ritualmente notificato alla BANCA l'attore esponeva di aver contratto in data 05.09.2003 con la MANDATARIA BANCA contratto di finanziamento n. omissis da rimborsare in 120 quote mensili e di aver estinto anticipatamente il predetto finanziamento nel giugno 2009, ma non venivano restituiti i seguenti importi :euro 396,53 per commissioni finanziarie non maturate; euro 976,89 per commissioni accessorie non maturate, tanto premesso chiedeva di accertare e dichiarare il diritto di parte istante ex art. 125 comma 2, TUE alla restituzione della somma di euro 1.373,42 oltre interessi legali dalla data di anticipata estinzione del contratto. Si costituiva la BANCA che chiedeva di essere autorizzata alla chiamata in causa della MANDATARIA BANCA che tuttavia non si costituiva in giudizio.

La causa documentalmente istruita veniva all'udienza del 18.12.2020 per la precisazione delle conclusioni e discussione ed in apri data era riservata a sentenza.

In diritto: Preliminarmente va dichiarata la contumacia della MANDATARIA BANCA, in persona del legale rapp.te p.t., regolarmente citata e non costituitasi in giudizio Sempre in via preliminare va dichiarata la proponibilità della domanda, a seguito del tentativo obbligatorio di mediazione (cfr. verbale di mancato accordo procedimento n. 98/2019 del 27.3.2019).

Nel merito la domanda non è fondata e va rigettata

Come correttamente eccepito dalla parte convenuta l'attore in contratto espressamente accettava e sottoscriveva la clausola di cui all'art.8 disciplinante proprio gli effetti dell'estinzione anticipata ed escludendo il diritto al rimborso delle somme richieste con il presente giudizio.

Detta clausola in quanto formulata in modo chiaro ed inequivoco ed approvata peraltro in modo specifico, deve ritenersi pienamente legittima e non vessatoria e quindi sancisce, in concreto, il diritto della banca a trattenere determinate quote del corrispettivo versato in caso di estinzione anticipata del contratto da parte del consumatore.

Né la citata clausola di irripetibilità contrasta con il quadro normativo vigente al momento della sottoscrizione e della estinzione anticipata, trovando all'epoca applicazione l'art. 125

Sentenza, Giudice di Pace di Benevento, Giudice Antonella Pulcino, n.156 del 4 febbraio 2021

T.U.B. antecedente alla riforma, secondo cui "se il consumatore esercita la facoltà di adempimento anticipato, ha diritto a un'equa riduzione del costo complessivo del credito, secondo le modalità stabilite dal CICR".

In effetti al caso di specie, per il principio "tempus regit actum" (art. 11 delle Preleggi secondo cui "la legge non dispone che per l'avvenire: essa non ha effetto retroattivo) non può ritenersi applicabile il novellato articolo 125 sexies T.U.B. poiché il contratto di finanziamento che ci occupa, è stato sottoscritto dal consumatore in data 09.09.2003 ed estinto nel mese di giugno 2009, come espressamente indicato in citazione, e quindi in epoca antecedente alla riforma del Tub, attuata con il D.lgs. 141/2010, entrato in vigore il 19.09.2010.

Inoltre l'articolo 30 della direttiva 2008/48/CE, a cui il D.lgs 141/10 ha dato attuazione, al primo comma testualmente recita: "La presente direttiva non si applica ai contratti di credito in corso alla data di entrata in vigore delle misure nazionali di attuazione".

Ne discende che, nel caso in esame, trattandosi di un contratto non solo concluso in epoca precedente rispetto all'invocato articolo 125 sexies T.U.B. ma anche definito e risolto anticipatamente rispetto alla data di entrata in vigore della normativa più favorevole, deve escludersi la legittimità della richiesta di restituzione dei costi e delle commissioni trattenute dagli istituti di credito e di finanziamento, perché, diversamente, si verrebbe a violare il principio dell'irretroattività delle leggi.

Del resto, la lettura della norma invocata dall'attore, in maniera costituzionalmente orientata, non può che portare ad escludere la possibilità di applicazione della stessa anche a quei contratti che abbiano avuto completa esecuzione nel periodo antecedente alla sua entrata in vigore, dovendosi per contro, ritenersi ammissibile ed giustificabile l'applicazione solo ai contratti stipulati in precedenza, ma ancora in corso.

In caso contrario, si verrebbe a minare uno dei presupposti, cardine dell'ordinamento giudiziario, ossia quello della certezza del diritto.

Venendo alla regolamentazione delle spese processuali i contrasti giurisprudenziali sulle questioni dirimenti portate all'attenzione del giudicante legittimano una declaratoria di integrale compensazione a tenore dell'art. 92 comma 2 codice di rito.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Benevento, definitivamente pronunciando ogni altra domanda ed eccezione disattese, così provvede:

- 1) Dichiara la contumacia della MANDATARIA BANCA
- 2) Rigetta la domanda
- 3) Compensa integralmente tra le parti le spese e competenze di giudizio.

Così deciso in Benevento li 26.01.2021

IL GIUDICE DI PACE
Dott.ssa ANTONELLA PULCINO

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*